

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA**

*RICORSO*

Nell'interesse della **AGRI.LUB Società Cooperativa Agricola** (CF 02008590800), con sede legale in Santa Cristina D'Aspromonte cd. Calabretto snc, in persona del proprio legale rappresentante, Sig. Carlo Todaro, nato a Taurianova (RC) il 20.08.1979 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida (CF FRDDNC66P15F158Z - FAX 0965 312636 - PEC [domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it](mailto:domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it)) presso cui è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale n. 50B, domicilio digitale [domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it](mailto:domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it)

**CONTRO**

- **Regione Calabria** (CF 02205340793), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore ([capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it));
- **FINCALABRA S.p.a.** (CF 01559730797), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore ([fincalabra@pcert.it](mailto:fincalabra@pcert.it))

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Casa di Cura S. Rita Dott. Caparra S.r.l.** (CF 01496520790), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (domicilio digitale [cdcsantarita@pec.it](mailto:cdcsantarita@pec.it));

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

- del Decreto Dirigenziale Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali - Promozione Imprenditoria, CCIAA, industria e PMI - Incentivi, Ricerca e Innovazione (start up - spin off) n. 7412 del 29.05.2024 del Registro dei Decreti dei Dirigenti Regione Calabria (all. 1);
- del Decreto Dirigenziale Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali - Promozione Imprenditoria, CCIAA, industria e PMI - Incentivi, Ricerca e Innovazione (start up - spin off) n. 7807 del 06.06.2024 del Registro dei Decreti dei Dirigenti Regione Calabria (all. 2);
- per quanto necessario, dell'Avviso Pubblico "Per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alla PMI - ottobre 2023" approvato con DDG n. 15525 del 30.10.2023 (all. 3) e dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili DDG N. 4719/2024 (all. 4);
- di ogni altro atto connesso, propedeutico o conseguente quelli sopra indicati ivi compreso il citato atto della Commissione di Valutazione prot. 358658 del 29.05.2024.

**FATTO**

La Regione Calabria, con l'Avviso Pubblico "Per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alla PMI" (all. 3) approvato il

30.10.2023, destinato alle microimprese, si è proposta *"sostenere gli investimenti della PMI, realizzati e localizzati in Calabria, per favorire modelli di produzione che facciano perno sulla transizione ecologica e digitale"*.

La ricorrente, con istanza del 29.12.2023 ha partecipato alla procedura pubblica con un progetto che prevede un investimento di €. 609.199,68 finanziabile con un contributo di €. 280.000,00 (all. 5).

La Regione Calabria, nel pubblicare la proposta di graduatoria, ha inserito la domanda di finanziamento della AGRILUB fra quelle non ammissibili in quanto *"La verifica di ricevibilità si è conclusa con esito negativo per la rilevata non conformità della domanda che, diversamente da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma"*.

Alla ricorrente sembra venga contestato di aver errato in quanto, con riferimento alla domanda, così come previsto per gli altri allegati, ha utilizzato il modello editabile presente sulla piattaforma e non, come oggi si apprende, quello formabile sullo stesso portale. Non si comprende, quindi, la ragione per la quale il portale offrisse anche il modello editabile di questo

documento (all. 6 - allegati scaricabili dal portale). Inoltre, la guida alla presentazione portava, a pag. 13 (all. 7), la seguente dicitura:

PER CARICARE GLI ALLEGATI È NECESSARIO COMPLETARE TUTTI I DATI DELLA DOMANDA E RENDERLA "PRONTA PER L'INVIO" CLICCANDO SUL PULSANTE "Verifica completezza dei dati e abilita caricamento allegati"

UNA VOLTA CARICATI GLI ALLEGATI SARA' POSSIBILE INVIARE DEFINITIVAMENTE LA DOMANDA

Il portale dopo aver acquisito la domanda - sul portale indicata come allegato 1 - che sul sistema informatico è passata alla fase di "pronta per l'invio" ha acquisito i documenti e restituito il messaggio (all. 8):

***Domanda inviata correttamente!***

***La tua richiesta ha ottenuto:***

***ID domanda: 86125***

***Data ricezione: 2023-12-21T10:00:02.659506Z***

Per tale ragione, avverso la proposta di esclusione, utilizzando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma, è stata presentata richiesta di riesame in autotutela (all. 9).

La Regione Calabria con il DDG 7412/2024 (all. 1), ha però confermato, con identica motivazione, l'esclusione di AGRI.LUB Società Cooperativa Agricola e, successivamente, ha approvato la graduatoria definitiva (DDG 7807 del 06.06.2024 - all. 2).

Nel provvedimento impugnato si legge che *Fincalabra S.p.a* è stata individuata quale organismo tecnico-operativo a supporto dell'attuazione, tra l'altro, dell'Avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI.

Per tale ragione la ricorrente è costretta, con il presente ricorso, notificato anche *Fincalabra S.p.a.* e al controinteressato, ad adire l'autorità giurisdizionale al fine di ottenere la tutela dei propri diritti.

#### DIRITTO

**Eccesso di potere per errore, erronea motivazione e mancato rispetto del principio della massima partecipazione - Violazione di Legge ex art. 6.1 L. 241/1990.**

Alla ricorrente viene rimproverato di non aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso.

Queste disposizioni, per quanto di nostro interesse, così recitano:

"4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, compilate secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito [www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), corredate di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4., devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del

presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste e ivi pubblicate.

2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna parte di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

3. ....

#### 4.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai ....."

**E' pacifico che parte ricorrente, come previsto, abbia trasmesso tutta la prevista documentazione, sottoscritta digitalmente, utilizzando la piattaforma informatica (portale).**

L'esclusione è stata determinata dal fatto che la domanda è stata redatta utilizzando il file scaricabile dalla piattaforma informatica e non la funzionalità della stessa piattaforma che, analogamente al file digitale acquisibile sempre dallo stesso sistema, consentiva la compilazione on line.

Si tratta di un motivo destituito di fondamento. L'art. 4.2 prescrive che la trasmissione avvenga tramite la piattaforma informatica ed è, quindi, stato rispettato. La lettera del regolamento induce a ritenere che sia gli allegati che la domanda **che nella piattaforma informatica è definita Allegato 1,** debbano essere formati con

modalità analoghe (art. 4.2.1 e art. 4.4.1). Inoltre, la piattaforma ha consentito che la domanda, sottoscritta digitalmente e redatta utilizzando il file editabile scaricato dalla stessa piattaforma informatica, fosse acquisito, dando il segnale di "pronta per l'invio" e poi ha dato il messaggio "domanda acquisita correttamente".

La domanda è conforme al modello fornito ed è stata esaminata dagli uffici che, infatti, nei documenti impugnati inseriscono l'importo dell'investimento e del finanziamento richiesto; ha, quindi, raggiunto il suo scopo.

Non si comprende, peraltro, la ragione per la quale il file della domanda che, a dire della resistente non doveva essere utilizzato, fosse disponibile in formato editabile sulla piattaforma informatica (all. 6) né perché gli allegati dovessero essere formati con un criterio diverso dalla domanda.

Si deve eccepire pure che l'Avviso, ove fosse interpretato nel senso di non rendere possibile la sanatoria di eventuali irregolarità non sostanziali, sarebbe illegittimo per violazione della norma sul cd "soccorso istruttorio" e perché lesivo del principio del *favor participationis*.

Il provvedimento di esclusione è, comunque, illegittimo per eccesso di potere perché per il principio di conservazione degli atti amministrativi la domanda, di cui non viene contestata la completezza, è stata acquisita ed utilizzata, tant'è che negli atti impugnati, la parte è identificata e viene indicato l'importo sia dell'investimento che del finanziamento richiesto.

La giurisprudenza in materia è pacifica.

*Pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l'Amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell'Amministrazione, ove si verifichino problematiche di tipo tecnico (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15/01/2019, n. 550).*

*Nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informatico deve essere funzionale a garantire la partecipazione dei concorrenti. Invero, le*

*procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che per problematiche di tipo tecnico sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e P.A. e fra PP.AA. nei reciproci rapporti (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/01/2022, n. 1).*

*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241 (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 20/02/2019, n. 337).*

*"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione ben può attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato*

le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione. Pertanto, pure in materia di concorsi pubblici, la p.a. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercè il soccorso istruttorio ex art. 6, l. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06/04/2022, n. 778).

Nel caso in esame non vi sono errori nella compilazione e nella trasmissione della domanda e dei documenti di gara ma anche e se si volesse contestare la modalità tecnica di formazione della domanda non si sarebbe mai dovuto concludere il procedimento con l'esclusione della ricorrente.

#### **Domanda di sospensiva**

Solo un provvedimento cautelare o una decisione assunta ai sensi dell'art. 60 c.p.a. possono

assicurare piena la tutela dei diritti della ricorrente, atteso che le risorse rese disponibili sono contingentate.

Per tutto quanto esposto si rassegnano le seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'On. TAR adito, contrariis reiectis, previa concessione della sospensiva, annullare gli atti impugnati nella parte in cui la ricorrente non viene inserita nell'elenco delle domande finanziabili.

Con vittoria di spese e competenze.

\*\*\*\*

Nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti si chiede di essere autorizzati a procedere alla notifica per pubblici proclami con le modalità che saranno indicate.

In via istruttoria si produce: 1. DDG Regione Calabria n. 7412 del 29.05.2024; 2. DDG Regione Calabria n. 74807 del 06.06.2024; 3. Avviso Per investimenti in impianti e Macchinari PMI; 4. DDG 4719/2024; 5. Domanda inoltrata da AGRILUB sottoscritta digitalmente; 6. Carnet di documenti scaricabili dalla piattaforma informatica; 7. Guida alla partecipazione; 8. Ricevuta di presentazione della domanda

(correttamente acquisita); 9. Istanza di riesame in autotutela; 10. Visura Camerale AGRI.LUB.

Il presente procedimento è soggetto a contributo unificato nella misura di €. 650,00.

Catanzaro, 20 giugno 2024

Avv. Domenico Iofrida